

INTRODUZIONE

*Giuseppe Morbidelli**

Fino a pochi anni fa gli studi giuridici sui beni culturali, oltre ad affrontare le tematiche generali sottese, attinenti per lo più alla identificazione di tali beni, al relativo regime giuridico, allo statuto della proprietà privata culturale, erano incentrati sulle problematiche concernenti la loro tutela, e dunque le procedure di vincolo, i poteri conformativi e autorizzativi dell'amministrazione, le sanzioni e così via. Successivamente l'attenzione si è spostata sulla fruizione, sulla valorizzazione, sulle tematiche organizzative. Per il vero in tali contesti non sono mancati contributi e riflessioni circa il rapporto tra cultura ed economia sia sotto il profilo reddituale dei beni culturali e relative tecniche idonee allo scopo, sia sotto il profilo dell'indotto economico che i beni culturali sono suscettibili di creare. Ma si è quasi sempre trattato di studi che hanno avuto per oggetto argomenti parziali, in cui l'oggetto precipuo della indagine era rappresentato dalla cosa (da tutelare) più che sull'impiego ai fini di valorizzazione in senso economico delle cose stesse. Nel senso che veniva trascurato il tema di fondo della cultura come "ricchezza della nazione" e questo anche perché v'è sempre stata una sorta di *self-restraint* nell'accostare cultura ad economia. Come ha ben messo in luce Giuseppe Severini "la conflittualità con il diritto di proprietà insita nel profilo ablatorio degli istituti della tutela ha generato l'idea che la dimensione economica del bene culturale sia in naturale conflitto con la sua cura e che perciò vada, per quanto possibile, estromessa o quantomeno allontanata ai margini". Il che, a guardar bene è un riflesso della concezione, stigmatizzata già tanti anni fa da Francesco Santoro Passarelli¹, per cui il bene culturale è oggetto "da tenere al riparo dal contatto con la vita", e dunque anche e soprattutto dal contatto con il mercato.

Non v'è dubbio però che le connessioni tra bene culturale ed economia

* Università "Sapienza" di Roma; Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri.

¹ I beni della cultura secondo la costituzione, in *Studi per il XX anniversario della Assemblea Costituente*, Roma, 1969, 429 ss.

vi sono e anzi non possono non esservi: talvolta – è vero – assumono carattere conflittuale, specie nei confronti del *dominus* privato (perché ad es. il vincolo storico-artistico rende più onerosa la manutenzione del bene o ne riduce il valore o ne limita la circolazione), ma è anche vero che non mancano i profili sinergici, ovvero produttivi di reciproci vantaggi. Difatti le ricerche più recenti di economisti, di sociologi, di studiosi di scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione, non solo hanno mostrato i profondi e variegati rapporti tra beni culturali e sviluppo economico, ma anche quali e quante sono le versatilità a tal fine di detti beni, una volta che vengano considerati non solo nella loro fisicità di chiese e musei, di biblioteche e archivi, di ville e castelli, ma pure nella loro irradiazione verso la moda, il *design*, i festival di interesse culturale, i teatri, la tecnologia, nonché ove si tenga conto di tutta la panoplia dei beni culturali immateriali (su cui molti degli studiosi, i cui saggi sono presenti in questo volume, si sono recentemente cimentati in un apposito Convegno tenutosi ad Assisi nel novembre 2012). È stato appunto rilevato come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali abbia ricadute non solo sul versante del turismo e dei tanti servizi connessi (da quelli recettivi alla trasportistica, ecc.) e su quello delle congerie di attività preordinate ad amministrare e mantenere il patrimonio storico-artistico-architettonico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici, monumenti storici), ma anche sulla industria culturale in senso stretto (film, video, mass-media, *software*, musica, libri e stampa), sulle industrie creative (architettura, comunicazione e *branding*, artigianato, *design* e produzione di stile, *performing-art* e arti-visive), rappresentazioni artistiche, convegni e fiere. Del resto queste plurime sinergie tra cultura e sviluppo economico sono dimostrate per *facta concludentia* anche dalla competizione tra città per essere considerata capitale della cultura e dalle motivazioni anche economiche che stanno dietro a tale aspirazione (v. ad es. i *considerando* della decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni 2007-2019). Al punto che si è giunti a parlare di una vera e propria politica industriale per la cultura, volendo in questo modo sottolineare l'esigenza di tenere adeguatamente conto delle tante implicazioni economiche, con un approccio strategico che valorizzi le potenzialità di crescita economica derivanti appunto dall'investimento in cultura. Sulla scorta di queste linee di ricerca e di queste acquisizioni sono state avanzate numerose proposte, che vanno dalla utilizzazione della leva del fisco per promuovere gli investimenti, secondo una tecnica riscontrabile nelle legislazioni dei principali paesi occidentali, ad una disciplina che agevoli una maggiore presenza del privato

negli investimenti culturali oltre che in quelli di sponsorizzazione, dalla introduzione di criteri oggettivi e predeterminati per i finanziamenti pubblici, tra i quali la qualità del cofinanziamento privato, alla certificazione di qualità dei prodotti culturali nonché alla misurazione di costi delle varie organizzazioni pubbliche preposte alla amministrazione dei beni culturali. Ma il profilo degno di maggiore attenzione è quello connesso all'applicazione ai beni culturali delle nuove tecnologie, essendo indubbio che oggi il patrimonio storico-artistico deve essere gestito facendone largo uso di quest'ultime, in particolare delle tecnologie multimediali, in tal modo inserendosi negli straordinari spazi di innovazione e di investimento che le attuali forme di comunicazione e di riproduzione tra l'altro e sempre più in progresso offrono, specie con riferimento ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli edifici. Basti far presente che un'app gratuita, da scaricare su *Google Play* e un visore 3D a basso costo, adatto a tutti gli *smartphone*, consentono visite virtuali ovunque, e anche di zoomare all'interno delle opere. Tra l'altro si tratta di riprese in altissima risoluzione che permettono di scoprire dettagli di un'opera non percepibile ad occhio nudo. E non a caso in Francia la *Réunion des Musées National* ha lanciato "*Images d'Arte*", una sorta di piattaforma d'arte nazionale rivolta al grande pubblico, ovvero una collezione di immagini in alta risoluzione di cinquecentomila opere da tutti i musei francesi da esplorare per luoghi, date, temi, grazie ad un motore di ricerca. Le quali sono accessibili anche da *Facebook* e *Twitter* permettendo di creare il "Museo immaginario" delle opere preferite da scaricare o da stampare a casa. Si tratta di strumenti conoscitivi e di informazione impensabili sino a pochi anni fa, le cui prospettive di impiego e di conseguenti fonti di redditività, nonché le complesse problematiche giuridiche sono in gran parte da decifrare. E che determinano effetti anche sul piano delle organizzazioni culturali e dello stesso costume, se si pensa che la maggior efficacia riconosciuta agli strumenti informatici nel trasmettere la conoscenza e la comprensione delle opere d'arte sta portando i musei più avanzati a diminuire gli oggetti esposti e ad offrire più spazio agli apparati informativi tecnologici².

Partendo da queste acquisizioni e anzi da questa rivoluzione *in fieri* della fruizione dei beni culturali e tenendo conto di talune novità legislative volte a dar seguito al criterio di amministrazione dei beni culturali secondo il principio del buon andamento (che ingloba il principio di economicità in ogni sua possibile declinazione), la Fondazione Cesifin Alberto Predieri, che già aveva dedicato numerose iniziative alle tematiche dei beni cultura-

² S. SETTIS, *Velásquez su smartphone*, supplemento a *Il Sole 24 Ore* del 19 ottobre 2014.

li³, ha ritenuto di organizzare un convegno scientifico avente ad oggetto l'immateriale economico nei beni culturali, intendendo con tale terminologia non evocare i beni culturali immateriali, bensì dare massima espressività alla tesi di M.S. Giannini secondo cui la *res* si qualifica attraverso il valore culturale immateriale in essa compenetrato, e ciò appunto attraverso la evidenziazione dei versanti e delle finalità economiche estraibili da tale valore. Questo sulla base del rilievo che il bene culturale è suscettibile direttamente o indirettamente di generare utilità economicamente apprezzabili (denaro, lavoro, servizi, altri beni), sia per la Pubblica Amministrazione che per i terzi. E anzi – osserva ancora Giuseppe Severini – la dimensione economica costituisce, contrariamente a quanto si potrebbe a prima vista ritenere, un fattore di tutela perché attiva risorse e investimenti finalizzati alla tutela stessa. La valorizzazione si compone difatti di due profili, o meglio ancora sono distinguibili due valorizzazioni. La prima, quella canonizzata nell'art. 6 del Codice dei beni culturali, rubricato giustappunto “valorizzazione”, comprende le “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”. La seconda è quella economica, che dipende dalla fruizione, la quale a sua volta presuppone la tutela. In altre parole la valorizzazione culturale genera l'occasione di una valorizzazione economica, attraverso l'uso della dimensione immateriale, come immagine (es. sponsorizzazione) o con i vantaggi tributari (mecenatismo), o con la gestione o con i servizi aggiuntivi per il pubblico, o con la concessione di spazi pubblici o attraverso la riproduzione (mediatica o no). Vi è cioè un circolo virtuoso, che parte dalla indispensabile tutela, prosegue con la (prima) valorizzazione, che è funzionale alla fruizione, continua con la (seconda) valorizzazione, incentrata e legata a filo doppio con la fruizione nelle sue varie forme, che infine genera risorse per la tutela. In altre parole le declinazioni dell'immateriale che è presente nel bene culturale, che anzi lo fa tale, si proiettano sul versante della produzione di redditi o di utilità, sia laddove il bene culturale è utilizzato per valorizzare un altro bene che da questa proiezione trae beneficio sia quando il bene culturale è utilizzato per trarne reddito diretto (riproduzione, concessione, ecc.). Il punto è messo in chiaro da Marco Cammelli: “la valorizzazione del patrimonio culturale anche in senso economico, certamente nel pieno rispetto dei principi di tutela e conservazione (a pari livello), è un dovere anche per le amministrazioni pub-

³ Tra cui due convegni dedicati rispettivamente ai musei e ai teatri d'opera che sono stati oggetto di pubblicazione.

bliche non solo perché soddisfa il principio generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma perché più specificamente è un modo per concorrere alla concreta possibilità di realizzare le relative finalità istituzionali in un ambito, come quello in esame, ormai sprovvisto (di una parte) delle risorse necessarie a garantire l'effettività della tutela e della valorizzazione: obiettivi che al particolare rilievo loro assegnato dai principi costituzionali aggiungono la crescente consapevolezza delle implicazioni dirette e indirette che in termini di sviluppo ne derivano sui sistemi locali e quello ambientale”.

La valorizzazione economica si inverte in una serie di istituti, di tecniche, di metodologie che sono state oggetto, nelle varie relazioni, di percorsi di studio e di analisi, anche critica e propositiva, e che per andare al concreto hanno investito, in estrema sintesi: a) la liberalizzazione della riproducibilità dei beni culturali (la c.d. “liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei”) per usi non commerciali, nel contempo però rilevandone alcune carenze (*in primis* la non riproducibilità dei beni bibliografici ed archivistici) e una serie di aree grigie, come ad es. i *blog* gratuiti che possono produrre utili tramite inserzioni pubblicitarie, sottolineandone comunque la estrema positività, perché la maggiore esposizione mediatica da un lato determina maggiore attrattività, dall'altro ne riduce la commerciabilità e dunque il rischio di trafugamenti; b) i complessi rapporti tra beni culturali e proprietà industriale: dato che per le opere protette dal diritto d'autore la riproduzione non spetta al proprietario ma all'autore, sono state scerverate le tematiche di compatibilità con la disciplina di liberalizzazione della riproduzione; c) il diritto di Comuni e Regioni, introdotto dal Codice della proprietà industriale, di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali onde identificare i tratti distintivi del patrimonio culturale, storico, architettonico che contraddistingue il relativo territorio. Il che dà modo agli enti pubblici territoriali di avvalersi al meglio degli elementi simbolici del patrimonio culturale legati alla loro storia, come strumenti per valorizzare tutte le esternalità positive legate alla attrattività del territorio anche tramite la cessione a terzi dell'uso del marchio; d) le nuove frontiere nell'attività di valorizzazione, attraverso l'apporto della tecnologia, come gli strumenti di *e-commerce* e l'*app market*; le nuove forme di *product placement* e gli *shoppable* video e le corrispondenti tematiche giuridiche che coinvolgono il c.d. “diritto dell'Internet”. Sono infatti numerosissime e anzi in continuo emergere le problematiche giuridiche, tecniche, organizzative, aperte dalla digitalizzazione dei beni culturali. Basti ricordare il tema delle forme di tutela nei confronti degli utilizzi impropri e dello sfruttamento economico cui sono sovente oggetto le immagini dei beni cul-

turali (notissimo il caso dell'immagine del David di Michelangelo armato di fucile mitragliatore abusivamente prodotta e diffusa da una società di produzione di armi). Tutela oltremodo complessa anche sul piano fattuale stante la considerazione che “lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei *social network*, ha incrementato il numero e lo scambio di riproduzioni fotografiche più o meno modificate, rendendo molto difficile, se non impossibile, garantire un effettivo controllo”⁴. Ma la complessità maggiore è data dal fatto che gli strumenti di tutela proprietaria dell'immagine dei beni culturali e relativi limiti (*in primis* per quanto riguarda i beni esposti alla pubblica vista, per i quali opera la libertà di panorama) devono assicurare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'immateriale economico dei beni culturali e le esigenze di promozione della cultura per il tramite della conoscenza diffusa di questi beni e si sa che i bilanciamenti sono sempre fonte di dibattito e sono comunque destinati a continui assestamenti; e) la disciplina del c.d. “mecenatismo” alla luce del c.d. “Art bonus” sulle erogazioni liberali in denaro di cui al d.l. n. 83/2014: presupposti, natura (di sovvenzioni “autoliquidate” dal contribuente, e dunque non di agevolazioni fiscali in senso stretto, perché la tecnica è quella del credito d'imposta), oggetto, soggetti, tempistiche e in genere tutte le forme di finanziamento a favore del patrimonio culturale nazionale, ivi compresa la c.d. “adozione di monumenti”, la concessione di spazi pubblicitari, i vari aspetti delle erogazioni liberali, compresi gli aspetti contabili; f) la disciplina della sponsorizzazione, e la sua duttilità di impiego, che va dalla cartellonistica sui ponteggi al logo impresso sui biglietti d'ingresso e anche sui prodotti dello sponsor, dal materiale divulgativo ai supporti didattici; dalla riserva dei diritti sulle immagini fino al diritto di accordare preferenze ai propri clienti per l'accesso ai monumenti e allo spettacolo culturale; g) i vari strumenti amministrativistici di tutela e valorizzazione dell'immateriale economico che comprendono le variegate ipotesi di autorizzazione per mostre ed esposizioni, ivi compresi i prestiti onerosi, la varie forme di concessione, l'uso strumentale e precario, la riproduzione dei beni culturali, la digitalizzazione.

Il comune denominatore che è estraibile dai vari saggi qui presentati è che le varie forme di “potenzialità” sul piano economico dei beni culturali non solo non vanno trascurate, ma vanno esaltate. In altre parole non solo i beni culturali hanno insito una “insopprimibile economicità” che si dipana in tanti rivoli, e la economicità non è per nulla antitetica alla tutela. Anzi, la

⁴ Così L. CASINI, “Noli me tangere”: *i beni culturali tra materialità e immaterialità*, in *Aedon*, 2014.

redditività favorisce la tutela. Né la presenza dei privati che perseguono fini di lucro deve essere oggetto di una sorta di *damnatio memoriae*. Al contrario, considerata la scarsità di risorse disponibili essa è oltremodo funzionale alla fruizione e alla tutela.

Il problema di fondo è allora quello del rapporto tra le due valorizzazioni: posta la prevalenza di quella culturale (e non dimenticata la subordinazione di questa alla tutela), occorre sempre perseguire una compatibilità tra di essi.

L'individuazione dei parametri di questa compatibilità non è agevole, richiede sempre una sorta di "valutazione di impatto culturale" e in ogni caso è indispensabile la predisposizione di "buone prassi" e/o linee guida che circoscrivano la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione dei beni culturali. In tal senso vi è già il rilevante esempio delle "norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate" (di cui al d.m. 19 dicembre 2012). Anche se – va detto – alla fine la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione non potrà mai essere consumata del tutto attraverso criteri preventivi, perché c'è in ogni caso da scrutinare la vicenda concreta, ovvero la ragion pratica che deve sempre coniugarsi con la ragion pura.

Quello che è sicuro è che non sempre vi è conflitto, anzi in determinati casi la valorizzazione culturale e quella economica virtuosamente convergono, come *in primis* nel caso del mecenatismo. Merito di tutti gli Autori è aver ricostruito con completezza tali convergenze, attraverso sia una attività di interpretazione specifica e puntuale, sia attraverso ricostruzioni di carattere generale, volte a dimostrare la compatibilità con la Costituzione, anzi la doverosità di una amministrazione economica dei beni culturali nei sensi e nei termini analiticamente descritti.

L'IMMATERIALE ECONOMICO NEI BENI CULTURALI

Giuseppe Severini*

SOMMARIO: 1. “Bene culturale”: il valore immateriale del materiale. – 2. L’insopprimibile economicità. – 3. Il ritorno (silenzioso) dell’economico esiliato. – 4. Per una riformulazione della struttura duale del bene culturale. – 5. Le due valorizzazioni e la questione della loro compatibilità. – 6. Declinazioni dell’immateriale economico dei beni culturali. – 7. I sistemi museali come servizio e come mercato rilevante. – 8. Un caso: “Le mostre cannibalizzano i musei”, ovvero “mostre contro musei”. – 9. Conclusioni.

1. “Bene culturale”: il valore immateriale del materiale

“Bene culturale” non è la cosa (*res*) che lo rappresenta. È una qualificazione giuridica, riferita a una cosa in ragione della cosiddetta ‘realità’ del bene culturale: una connotazione immateriale, una qualità incorporea, un’attribuzione che riflette un apprezzamento sociale di capacità rappresentativa della cosa, accertato ufficialmente e riconosciuto *erga omnes*. La cosa è il supporto, il bene culturale è il suo valore pubblico¹.

È così che il “bene culturale” riflette la cosa materiale, tradizionalmente una cosa d’arte *quae tangi potest*. Viene a pieno rilievo per il diritto allorché la cosa è “dichiarata” tale: o direttamente dalla legge, o da un atto amministrativo che ne accerta l’importanza richiesta; in entrambi i casi con costituzione di pienezza di condizione e regime giuridico. In caso d’urgenza, tuttavia, è già il semplice apprezzamento sociale che può generare – per il valore che riflette – effetti anticipati di prevenzione cautelare (cfr. art. 28, 2° comma, del Codice dei beni culturali e del paesaggio)². L’identità del bene cul-

* *Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.*

¹ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, 24 ss.

² Cfr. il parere Cons. Stato, Ad. Gen., n. 33/99 dell’11 marzo 1999 sullo schema di testo unico dei beni culturali (poi approvato con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490). M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, 3 ss. La *realità*, cioè materiali-

turale, insomma, “è connessa ad un valore ideale che risulta profondamente compenetrato nell’elemento materiale”³, ma non è la cosa nella sua meccanicità.

Diversamente da quanto, nel rapporto tra materiale e immateriale, avviene per gli oggetti di culto o per le opere dell’ingegno, qui l’immateriale è unico e irripetibile e non può essere applicato a cose consimili o da quelle ripetute: coesiste con l’unicità e irripetibilità della singola, specifica cosa che è *artificium* originario, nuovo, individuo ed eccezionale e di quella segue le vicende fino al perimento. L’“irripetibilità” è attributo essenziale della singolarità del bene culturale. Anche a dilatare l’accezione di testimonianza materiale di civiltà, ovvero a considerare la cosa meritevole di salvaguardia già per l’effettiva rarità del suo modello⁴, resta comunque che la qualificazione non è traslabile da altra, pur analoga, cosa. Il valore immateriale è strettamente legato a *quella* singola cosa. È dunque un valore “unico”, per così dire monopolistico.

tà, del bene culturale è dato acquisito della disciplina sistemata con il Testo unico e poi con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sia consentito rinviare a G. SEVERINI, *Commento all’art. 1*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, commentario a cura di M.A. SANDULLI, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, 26, dove si considera che in termini giuridici, anziché antropologici, lo statuto dei beni culturali si riferisce solo a *cose*: ma già prima così M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d’arte*, Milano, Soc. ed. del Foro italiano, 1952, 3; M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose d’interesse storico e artistico*, Padova, Cedam, 1953, 97. B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano, Giuffrè, 1988, II, 119 critica l’accezione unitaria e omologante, additando l’importanza del criterio valutativo per opportunamente differenziarli in ragione del pregio. L. CASINI, voce *Beni culturali (dir. amm.)*, in *Dizionario di diritto pubblico* diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, I, 680. Sui beni culturali vedi recentemente A. BARTOLINI, *Beni culturali (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, Annali VI, Milano, Giuffrè, 2013, 93. Sul tema oggetto della presente indagine, v. G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in A. BARTOLINI-D. BRUNELLI-G. CAFORIO (a cura di), *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), Napoli, Jovene, 2014, 171; S. FANTINI, *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, *ivi*, 105.

³ P. FERRI, *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, in *Digesto disc. pubbl.*, II, Torino, Utet, 1987, 218. V. CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano, Giuffrè, 1988, I, 140 ss. evidenzia che l’immaterialità è del valore culturale inerente al bene, non del bene culturale. Così anche M. AINIS-M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2008, 171.

⁴ Come è per certi manufatti di archeologia industriale, dove la singola consistenza architettonica è solo traccia materiale di valore documentario generale e non rappresenta il valore in sé (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 2006, n. 5167 e 13 marzo 2012, n. 4872); o per certi beni culturali minori o speciali come le vestigia della Grande Guerra di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78): fonti di non poca irradiazione di nuova utilità economica, in ragione del turismo tematico di cui sono attrattore.

Il regime per questa condizione giuridica è incentrato sugli istituti della tutela, modellati sulla materialità della cosa (come la dichiarazione di bene culturale, l'immodificabilità senza autorizzazione, la prelazione, l'espropriazione, i limiti all'esportazione, la tutela penale, ecc.). Questo collegamento essenziale alla "realità" distingue *ab imis* il tema che ci occupa da quello, lessicalmente assonante, dei c.d. "beni culturali immateriali". Locuzione che si vuol riferire a talune, selezionate, "espressioni immateriali di identità culturale collettiva" presenti allo stato diffuso, quali – come dice l'art. 7-*bis* del Codice, introdotto dall'art. 1, 1° comma, lett. c), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 – "contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi [...] il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005". Gli istituti della tutela, dall'attitudine essenzialmente ablatoria e restrittiva del diritto di proprietà o del commercio, non paiono applicabili a quei temi, specie se si considerano l'incidenza dei principi costituzionali sulle libertà – anzitutto quella di espressione – e il naturale potenziale di trasformazione culturale e sociale. D'altra parte, si tratta di oggetti (se così si può dire) non solo non materiali, ma anche non esclusivi e non rivali, perciò adespoti: sicché non vi si adattano quegli istituti che presuppongono oggetti unici, materiali, in proprietà.

Per spiegare l'immanenza dell'"immateriale giuridico" sulla cosa, non sempre chiara, sono state percorse sostanzialmente due vie. Le più risalenti, di approccio francese, paramtrate sulle limitazioni reali (servitù pubbliche) al diritto di proprietà; le successive (A. Biamonti, P. Calamandrei, G. Piva, A.M. Sandulli, M.S. Giannini) progressivamente orientate verso l'assunto che si tratta di una qualità che non riguarda la proprietà ma vi coesiste, la limita, condiziona, indirizza o conforma.

Lo stesso sostantivo "bene", in "beni culturali", sembra implicare una differenziazione, quella da "beni economici": quasi un ossimoro rispetto all'accezione usuale di "bene", che intende piuttosto una cosa utile soprattutto economicamente. Il binomio "bene culturale" va a negare che la giuridicità si esaurisca nel riflesso di un'utilità "economica" e vi sovrappone un'altra, diversa utilità e meritevolezza di protezione, quella "culturale": di suo metaindividuale, di imputazione generale e di finalità metaeconomica; dunque di "eccezione" a quell'altra e alle istanze individualizzanti e riduttive al mercato (la base dell'"eccezione del patrimonio culturale"). Non c'è corrispondenza univoca tra i due valori, ma reciproca autonomia e possibile divergenza⁵.

⁵ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, 27.

Storicamente, la percezione della dimensione metaindividuale corrisponde al carattere sociale della capacità simbolica che è propria delle cose d'arte ed è segnata o dal fatto che la loro gran parte nasce come bene di interesse religioso, dove le finalità del culto rappresentano un altro, immanente, interesse astratto (*legatum* o *dicatio ad patriam*, servitù di uso pubblico, *deputatio ad cultum* che conferisce lo *status* di *res sacra*, ecc.); o dal fatto che gran parte delle cose d'arte private era raccolta in collezioni familiari legate da fedecommesso, cautela di premurosi collezionisti contro le dispersioni di non altrettanto premurosi eredi, che fa astrarre un valore metaindividuale, stavolta anche economico, che affianca quello conoscitivo nel contrapporsi a quello individuale. L'idea stessa, generale, di "patrimonio nazionale" (*patrimoine*, *Heritage*, *Kulturherbe*), che trasferisce alla Nazione e al susseguirsi delle generazioni il riferimento di questi interessi, è un'idea metaindividuale, conservativa, identitaria e metaeconomica: nella tradizione giuridica continentale riflette l'interesse pubblico, l'interesse generale, l'idea di collettività organizzata in Stato. Lo schema generale che consente di concettualizzare questa coesistenza è quello, antico, dell'astrazione che fonda gli ordinamenti moderni: il *corpus mysticum* distinto dal *corpus naturale*, secondo il paradigma teologico medievale trasposto ai "due corpi del Re", che molto aiuta a spiegare, dalla sovranità al diritto d'autore, alla stessa dignità di "bene culturale"⁶.

Ma il tema della persistente presenza del valore economico resta tale. Del resto, per assunto generale dell'ordinamento, "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.): hanno un valore perché "utili", cioè atte a soddisfare un bisogno umano, e "appropriabili", cioè riservabili in via esclusiva⁷. Gli istituti di legislazione dei beni culturali agiscono riducendo le facoltà ordinarie del diritto di proprietà mediante potestà pubbliche che le limitano o condizionano. Sulla cosa d'arte, dice la ricostruzione di M.S. Giannini (dopo M. Grisolia, che aveva parlato di "due poteri sullo stesso bene: quello pubblico di tutela e quello privato d'appartenenza"), coesistono più utilità, o valori, o diritti, cioè più beni giuridici: il

⁶ E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale* (1957), trad. it., Torino, Einaudi, 1989. Per i beni culturali ricorda la distinzione tra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*, ritornante per i beni giuridici immateriali, G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., 173.

⁷ S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, Giuffrè, 1962, 24 ss.; ID., *Beni*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 164; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1971, 55; M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, Bulzoni, 1963; S. CASSESE, *I beni pubblici (circolazione e tutela)*, Milano, Giuffrè, 1969; V. CERULLI IRELLI, voce *Beni pubblici*, in *Dig. disc. pubbl.*, II, 273 ss.

“diritto dominicale” (pubblico o privato) e la qualità di “bene culturale” (sempre pubblica)⁸. L'appropriabilità, da questo lato, corrisponde alla funzione pubblica di tutela⁹.

Questa immaterialità ha dato consistenza allo statuto pubblicistico del bene culturale e lo ha emancipato dalla concezione proprietaria e isolata della cosa d'arte, venale e riduttrice a merce tutt'al più assoggettata a talune servitù pubbliche, che relegava l'apprezzamento culturale a vicenda pregiudiziale e individuale.

Al tempo stesso – veniamo al tema della presente indagine – questa caratterizzazione duale del bene culturale ha generato un angolo di deriva. Partendo dall'implicita concentrazione della dimensione economica nelle sole attribuzioni della proprietà e puntando ai soli effetti reali della tutela, si è andati verso un progressivo allontanamento della dimensione giuridica dalla reale dimensione economica, con un oscuramento della latitudine effettiva di quest'ultima.

Insomma, la conflittualità col diritto di proprietà insita nel profilo ablativo degli istituti della tutela ha generato l'idea che la dimensione economica del bene culturale sia in naturale conflitto con la sua cura e che perciò vada, per quanto possibile, estromessa o quanto meno allontanata ai margini.

Nella realtà dei fatti, però, la connessione persiste e per molti altri versi: talora in senso realmente conflittuale con questa cura, talora invece in senso cooperativo. È su questa vasta realtà che occorre condurre l'attenzione e cercare di ben riconoscere quali ne sono gli effetti per le finalità ultime per cui esistono, come compiti e obiettivi pubblici, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Bisogna prendere atto che esistono tendenze a riportare l'attenzione al rilievo dell'incidenza del valore economico: così oggi, per uscire da quella pretermissione e restituire il peso ai profili direttamente economici non a caso si va a parlare di un, pur generico, “diritto dell'arte”¹⁰. Approccio che

⁸ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, 3 ss.; M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, cit., 211 e 223. L'intuizione pregiudiziale è del giovane Victor Hugo: “Il y a deux choses dans un édifice: son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que le détruire” (V. HUGO, *Note sur la destruction des monuments*, 1825 e *Guerre aux démolisseurs* in *La Revue des Deux Mondes*, 183), che poneva in evidenza il conflitto tra la pienezza della proprietà, incluso il diritto di disporre (la libertà dei commerci) e la preservazione pubblica.

⁹ Il che postula la materialità della cosa. Dal che, per converso, l'improprietà dell'espressione *beni culturali immateriali*, i cui tentativi di giuridicizzazione comportano un'appropriazione di ciò che è comune e indistinto e una conseguente divisività sociale.

¹⁰ Cfr. ad es. i tre volumi a cura dello STUDIO NEGRI-CLEMENTI, *Il diritto dell'arte*, Milano, Skira, 2009, 2013, 2014.

è comunque dominante per le opere contemporanee che, per la fattura infracinquantennale o per l'essere in vita l'autore, non sono ancora qualificabili pubblicisticamente: restano fuori dal perimetro del 'patrimonio culturale' e il loro statuto è, appieno, privatistico.

2. L'insopprimibile economicità

Lo statuto pubblicistico dalle restrizioni proprietarie è, al fondo, il tema del diritto del patrimonio culturale. Lo dice anzitutto la lunga, difficile vicenda che, dopo i decenni postunitari di quasi assenza di regole, portò alle leggi 12 giugno 1902, n. 185 e 24 giugno 1909, n. 364 sulla conservazione delle cose d'arte: quando dopo la parentesi paleoliberista, a fronte del progressivo depauperamento del patrimonio per alterazioni, demolizioni ed esportazioni, il principio della limitazione pubblicistica entrò nell'ordinamento nazionale e prevalse su quelli della piena proprietà e del libero commercio delle stesse cose che ne negava l'eccezionalità e, rendendo esclusiva la volontà proprietaria, andava spogliando l'Italia di molte opere¹¹. Era l'urto tra il protetto valore economico proprietario e l'indifeso valore non economico generale: a contenersi nel diritto dei contratti e delle successioni, si negava la presenza di una ragion pubblica. La formazione di un ordinamento del patrimonio culturale è dunque storia dell'emancipazione del valore sociale dal valore economico privato. L'idea andava di pari con l'alfabetizzazione della popolazione e il diffondersi dei traffici. La canonizzazione dell'interesse pubblico giunse – o meglio ritornò – con le leggi italiana e francese di inizio '900, che codificavano e la coscienza di un' "appartenenza" collettiva in contrasto all'esclusiva individuale per riconoscere in questo settore un'eccezionale proprietà *sui generis*¹².

¹¹ Per tutti: R. BALZANI, *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana. Dibattiti storici in Parlamento*, Bologna, Il Mulino, 2003.

¹² Così la *Relazione Sacchetti* al disegno di legge Rosadi-Rava in Senato (1908), che aveva affermato che tutti sentono che la proprietà delle opere d'arte è una proprietà *sui generis*: in R. BALZANI, *op. cit.*, 404. Criticando la teoria della limitazione, L. BIAMONTI, *Natura del diritto dei privati sulle cose di pregio artistico e storico*, in *Foro it.*, 1913, I, 1, 1011, 1016, aveva rilevato che la causa pubblica è connaturata e intrinseca alla qualità peculiare della cosa d'arte e attribuisce al diritto su di essa la fisionomia di diritto reale *sui generis*.

È il caso di rammentare che l'esigenza di uno statuto limitativo, poi variamente praticato dai vari stati italiani preunitari (salvo il Regno di Sardegna ...), muove da diversi casi negativi dell'età barocca: come quello della devoluzione di Ferrara, spogliata da Clemente VIII a mezzo del cardinale *a latere* Pietro Aldobrandini (1598) o quello della devoluzione di Urbino, dove le collezioni ducali migrarono a Firenze con l'ultima dei Della Rovere

Ma questa attrazione nella sfera pubblica non era senza oneri. La conservazione della cosa d'arte infatti comporta comunque un sacrificio. È stato efficacemente detto da André Chastel che il meccanismo sociale che attribuisce valore al bene culturale fa sì che la società proceda a una selezione affettiva e a un'appropriazione simbolica che testimonia il senso accordato alla cosa: perciò il patrimonio si riconosce dal fatto che la sua perdita costituisce un sacrificio e che la sua conservazione implica sacrifici¹³. Un sacrificio di rilievo sociale *in pro* di un'opportunità generale: dal che uno statuto pubblicistico fatalmente restrittivo della piena proprietà e della libera circolazione.

Il sacrificio è il reciproco del valore e il costrutto della coesistenza sulla medesima *res* di un diritto proprietario e di un potere pubblico riflette la dualità dell'uno e dell'altro in relazione a quella medesima cosa.

Sub specie economica, da Adam Smith e poi dalla scuola austriaca sappiamo che il soggettivo, variabile parametro del sacrificio è ciò che, nella teoria economica del valore, rappresenta l'utilità di una cosa, il beneficio o la soddisfazione che se ne riceve avendola. La rinuncia a sfruttare opportunità alternative, l'utilità cui si rinuncia con una scelta è il suo costo, il costo della sostituzione: il "costo [di] opportunità" rinunciata per compiere quella scelta. L'immagine di Chastel evidenzia l'analogia, nella coesistenza dei due valori presenti in una cosa d'arte: quello sociale, cui egli si riferisce nell'angolazione culturale, e quello economico, cui si riferiscono – a esempio ultimo – i mercanti d'arte. Il primo è a beneficio della generalità, il secondo di chi ne dispone in esclusiva. A sua volta, il costo dell'utilità non economica può essere simmetrico a un costo economico altrui: in pratica quasi sempre è così, se il "vincolo" è considerato come mera sofferta limitazione delle facoltà economiche proprietarie.

Il punto è che la concentrazione dei giuristi sulla raggiunta caratterizzazione pubblicistica – traguardo irrevocabile, si sottolinea, per la salvaguardia dell'eredità culturale – ha, come si accennava, a lungo oscurato i riflessi

(1648). Così per le proteste per il segreto trafugamento della *Deposizione* di Raffaello da Perugia a Roma a opera di Paolo V che la donò al nipote cardinale Scipione Borghese (1608), con un icastico breve che la dichiarava "cosa privata" del nipote stesso. Così per le proteste del ceto colto mantovano, e non solo, per la cessione – per ragioni finanziarie – della grandiosa collezione Gonzaga al re d'Inghilterra Carlo I (1627) avviandone la successiva dispersione nel mondo (anche se, oltre le intenzioni, preservandola dall'imminente sacco dei lanzichenecchi). E difatti le normazioni conservative preunitarie sopraggiungono essenzialmente nel successivo sec. XVIII.

¹³ Cfr. P.L. FRIER, *Droit du patrimoine culturel*, Paris, PUF, 1997, 15 che cita A. CHASTEL-J.P. BABELON, *La notion de patrimoine*, Paris, Liana Levi, 1995, 101.

di gran parte della restante, permanente e insopprimibile, caratterizzazione economica. In quest'incauta "distrazione", dai giuristi il profilo economico è stato per lo più preso in considerazione solo come specchio dell'oppositivo diritto di proprietà. Così la legislazione di settore ha relegato ai margini la dimensione economica del patrimonio (ad es., all'indennizzo in caso di ricerche o espropriazioni, o al premio per i ritrovamenti archeologici; o al contributo pubblico ai restauri e agli altri interventi conservativi; o riguardo all'esercizio della prelazione). La recessività rispetto alla pubblica tutela ha condotto alla minimizzazione dell'economico a ciò che ne è più immediatamente inciso, le facoltà proprietarie. Una minimizzazione però, la realtà insegna, in gran parte deformante.

Detto altrimenti, la dimensione economica della cosa d'arte è stata considerata essenzialmente in termini restrittivi o ablatori della proprietà, tutt'al più in funzione compensativa o di sostegno ai costi di conservazione necessari. Per il resto è stata allontanata – con non pochi guasti – nella prospettiva dell'indifferente giuridico. Da tempo, ha realisticamente osservato Bruno Cavallo, esiste a questi propositi "una sorta di zona indistinta e misteriosa (*hic sunt leones ...*) nella cartografia, non aggiornata con le odierne tematiche, della tutela giuridica dei beni culturali. Nasce il sospetto di un malcelato fastidio ad affrontare in termini realistici [il] fenomeno"¹⁴. Come se il profilo economico non fosse un fattore autentico, dinamico e determinante di molte sollecitazioni di rilievo: vuoi perché coinvolge soggetti e risorse, pubbliche e private (senza di che non c'è, al di là delle decrescenti ricorse pubbliche, conservazione né valorizzazione); vuoi perché modella comunque i comportamenti privati naturalmente orientati all'utile e attrae nuovi investimenti: ciò che avviene per ogni nuova risorsa che si presenti disponibile in quello che, comunque, resta per buona parte un "mercato". Insomma, se l'ordinamento di settore privilegia il valore extraeconomico, nei fatti comunque dimora, e sotto varie forme, l'immateriale economico: e questo valore, con le sue utilità, non si limita al mercato antiquario. Perciò per il giurista la questione diviene quella dell'esplicito e corretto rapporto tra i due campi: anche per evitare che il secondo, mal cacciato e dissimulato, finisca per tornare a indebitamente prevalere o comunque a condizionare.

Si tratta dunque di esplorare queste regioni per valutare anzitutto se la minimizzazione della dimensione economica esaurisca il campo di quanto davvero riguarda interessi meritevoli di apprezzamento nell'odierna socie-

¹⁴ B. CAVALLO, *op. cit.*, 131.

tà. Come si vedrà, non è così: e questo in ragione del riflesso, ben ampio nella realtà delle cose, che ha il rilievo dei comportamenti economici, specie nuovi, riguardo ai beni del patrimonio culturale.

3. Il ritorno (silenzioso) dell'economico esiliato

Il rilievo maggiore lo ha il paradosso di questa pretermissione. Anziché accentuare la salvaguardia dell'interesse generale, di fatto porta ad affievolirla. Non solo in termini di risorse a disposizione: quanto a effettività, la portata pratica è spesso di un involontario “rolling back the frontiers of the state and hand more power to individuals and businesses”. Lascia spazio a un vasto contesto collaterale dove, al fondo, l'autonomia negoziale è resa, grazie alla penombra, libera e sovrana, nemmeno regolata nel suo agire: situazione che favorisce iniziative virtuose ma ha anche consente squilibri, distorsioni, creazioni e spostamenti non manifesti di ricchezza e di nuove opportunità di ricchezza.

Insomma, il diritto dei beni culturali, “distratto”, si è concentrato sì sull'“immateriale”: ma sull'“immateriale funzionale”, il preminente, nobile oggetto diretto della tutela; non sulla deprecabile volgarità di quello economico (*mercatura derogat nobilitati ...*): “la dominante concezione [...] non vede di buon occhio il mercato delle cose d'arte, sovente accreditato di essere una delle molteplici cause del degrado in cui versa il patrimonio culturale”¹⁵.

L'esclusivismo di questa accezione non economica – meglio, oppositiva all'accezione economica proprietaria – ha lasciato al mondo del fatto, a un agevole mercato senza regolazioni, di definire i reali assetti economici: sul parametro dell'insopprimibile, effettivo utile economico. Di più – questo è il punto essenziale – spesso un nuovo valore economico è stato ingenerato proprio dall'iniziativa pubblica e di questo a lungo non ci si è voluti accorgere; e, sul versante opposto, spesso non si è voluto dar peso al valore del contributo gratuito e generoso di tante entità private.

Così, per il primo aspetto, non si è inteso considerare che lo stesso obiettivo della fruizione pubblica va comunque a concretare per i tanti fruitori un “bisogno”; che per questo bisogno si è disposti a un sacrificio (ad esempio, il viaggio e l'acquisto del biglietto); che un'ampia gamma di servizi di organizzazione e di intermediazione può crescere ed è cresciuta attorno a questa domanda per collegarla a quell'offerta. E al tempo stesso ci

¹⁵ *Ibidem*.

si è avveduti che l'organizzazione dell'offerta postula la semplice disponibilità, ma non necessariamente l'onerosa proprietà del bene da proporre in fruizione. Su queste novità è sorta un'amplissima gamma di servizi, economicamente rilevanti, per la gran parte e privati e a fine di lucro, basati su rapporti concessori di beni e servizi pubblici o di appalti di servizi. In una metafora, è questo il passaggio dal mondo degli stabili musei (che postulano la proprietà e quasi mai rappresentano un affare) al mondo delle effimere mostre (che postulano la mera disponibilità per il tempo necessario e quasi sempre rappresentano un'occasione di nuovo lucro). Naturale che la ricerca volta all'acquisizione privata dell'utile economico faccia perno su queste più nuove formule: che però i giuristi usano lasciare in quella "zona indistinta e misteriosa". L'impatto sulla cura effettiva del patrimonio culturale non è da poco, perché il miraggio dell'utile collaterale va spostando il baricentro delle attenzioni – purtroppo anche pubbliche – dalla costosa tutela (che invece merita comunque il primato: art. 9 Cost.; art. 6, 2° comma, del Codice) alla vantaggiosa valorizzazione.

Per converso, sul lato opposto a lungo si è pretermessa e si continua a misconoscere (da ultimo, con le disposizioni legislative sull'*Art bonus*, come si vedrà), l'utilità generale generata dalla costosa opera volontaria di fondazioni, di aggregazioni e di soggetti proprietari che agiscono spontaneamente, senza fine di lucro, spesso con lavoro non remunerato e volontario, per creazione e gestione di luoghi privati della cultura o per l'offerta alla fruizione di singoli loro beni culturali. Quasi si tratti di attività la cui utilità è tutta privata e che a goderne siano i soli titolari e non la generalità; quasi che questi costi affrontati da privati non siano serventi all'obiettivo pubblico della conservazione e generale fruizione del patrimonio culturale che alimentano, al "promovimento dello sviluppo della cultura". Insomma, malgrado il chiaro principio del riconoscimento dell'utilità sociale dell'art. 111 del Codice¹⁶, si è restati pressoché indifferenti – salvo la normazione tributaria che si ricorderà – all'attitudine "dativa" di questi soggetti privati, così come sul lato opposto si è sottovalutata l'incidenza dell'attitudine "acquisitiva" di soggetti imprenditoriali che hanno visto nel patrimonio culturale pubblico un facile bene strumentale a costi altrui. La mancata considerazione della capitale differenza tra i due atteggiamenti ha aggravato i guasti di cui si è detto.

Questi riferimenti a troppo oscurate ali, verso il lato dei profitti privati e verso il lato dei costi privati, mostrano quanto la pretermissione della di-

¹⁶ G. SEVERINI, *Commento all'art. 111*, in *Commentario Sandulli*, cit.

mensione economica possa essere astratta, restrittiva e illusoria, modellata com'è sul retropensiero che il bene culturale è conservato e viene fruito indifferentemente dal calcolo economico. Ma così non è, sono quelle ali che dirigono il volo.

È solo come conseguenza della legificazione della “valorizzazione” del patrimonio culturale, avvenuta nel 2004 con il Codice, e della riflessione sul suo contenuto che il tema è venuto alla luce e che sono venuti ad emergere i primi strumenti concettuali per sfatare l'illusione.

L'occasione è quella del confronto tra le varie accezioni dell'espressione “valorizzazione” e del reciproco impatto. Il Codice (art. 6) giustamente considera la “valorizzazione” essenzialmente nell'accezione extraeconomica, culturale, del potenziamento delle condizioni di fruizione pubblica. Solo residualmente dà spazio all'idea della valorizzazione economica, per riferirla essenzialmente al territorio circostante, periferico. Però, poiché i soggetti non pubblici concorrono alla valorizzazione culturale in ragione della loro finalità, e la finalità di diversi di loro è lucrativa, nei fatti si è andata profilando un'attenzione sul possibile riflesso economico diretto della stessa valorizzazione culturale: una dimensione nuova, non più meramente ‘privata’, proprietaria, incentrata sul “valore di scambio” del mercato dell'arte e antiquario (case d'aste, compravendite, stime ereditarie, *expertises*, ecc.)¹⁷; ma estranea a quello specifico mercato, connessa al rilievo sociale dalla legge posto a base della “culturalità”. Un'utilità nuova, non oppositiva ma convergente; altra da quella della compravendita e dalle facoltà proprietarie; orientata – come tutta la valorizzazione del patrimonio – al “valore d'uso”; interagente con i servizi, pubblici o privati; connessa all'effettiva “disponibilità” materiale della cosa per il tempo necessario: non importa più se a titolo proprietario o precario. Non è solo il territorio satellite a beneficiare economicamente della valorizzazione culturale, è anche chi nell'organizzazione della valorizzazione culturale si inserisce.

Così, in questo spazio centrale e non periferico, mentre prima la dimensione economica era vista come null'altro che conflittuale con l'azione pubblica, ora ha una dimensione che può essere ben presente. Sicché spesso

¹⁷ È noto che l'apprezzamento ideale della cosa d'arte fa sì che il suo valore economico non corrisponda alla quantità di materiale e di ore di lavoro che incorpora. È un costo che non ha relazione con il prezzo, perché il prezzo dipende solo dal livello della domanda: questa a sua volta, trattandosi di genere voluttuario, è generata da altro che valutazioni di bisogni essenziali. Alcuni economisti affermano che il prezzo della cosa d'arte, in quanto pezzo unico e irripetibile, è generato dalla sola domanda. Sicché, usano dire, i beni culturali non hanno – economicamente parlando – un prezzo economico, per quanto abbiano un mercato.

viene a cadere la ragione di contrasto verso chi assume un comportamento economicamente orientato.

È innegabile che – come si è accennato – in questo spazio centrale l'apporto di risorse private, specie quando senza finalità lucrative, sia una positiva opportunità vuoi per la conservazione che per la conoscenza del patrimonio. Molte sono le iniziative, generose e virtuose, di un vasto numero di fondazioni, di lasciti e di iniziative occasionali che organizzano e offrono alla pubblica fruizione cose altrimenti ignote ai più. Si tratta di attività che meriterebbero attenzione e sostegno, perché spontaneamente mettono a disposizione della generalità cospicue fatiche e risorse, senza che alcun obbligo le muova. Paradossalmente, queste iniziative non sono avvantaggiate come sarebbe positivo dal punto di vista generale, ma anzi sono in buona parte considerate indifferenti: come detto, lo si vedrà per l'*Art bonus* di cui al d.l. 31 maggio 2014, n. 83, che – senza una plausibile ragione di discriminazione – favorisce il mecenatismo solo se per beni culturali di proprietà pubblica.

È questa la ragione che improntava le agevolazioni che erano di essenziale sostegno per azioni private di manutenzione e restauro di beni culturali immobiliari (ad es. quella già sull'Ici¹⁸) e che sono, con sensibile danno per le finalità extratributarie di interesse generale, resi recessivi. Sembra oggi sopraggiungere il lascito implicito e riduttivo di un retaggio dove l'iniziativa individuale a supporto spontaneo di beni privati del patrimonio culturale è supponentemente vista come vicenda tutta privata, quasi non insista sul bene culturale – per la ricordata struttura duale – anche un'utilità pubblica: naturale immaginare un confronto con le ragioni dell'art. 9 Cost. (in tema sottolineate, per le agevolazioni sull'imposta sul reddito, da Corte cost., 28 novembre 2003, n. 346).

Ma soprattutto è quando tocca cose che sono di titolarità pubblica che il tema richiede approfondimenti, perché ne va dell'utilizzazione privata, di rilievo economico, di beni pubblici. Si tratta di cogliere ed identificare le opportunità delle disponibilità, quand'anche temporanee, di una risorsa comunque limitata e capace di notevoli attrazioni e guadagni che con quelle cose pubbliche intende interagire.

¹⁸ L'agevolazione per gli immobili di interesse storico o artistico era stata introdotta dall'art. 2, 5° comma, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 riguardo all'imposta comunale sugli immobili; ma è stata soppressa dall'art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sull'applicazione dell'imposta municipale propria, conseguente all'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modd. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con la legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, la base imponibile (rendita catastale effettiva) ai fini Imu è stata ridotta al 50%, ma la misura è dai più stimata ancora insufficiente.